

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep.2029

CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICIO

COMUNALE VIA MARCONI. IMPORTO CONTRATTUALE € 26.730,00.

CIG ZE118BD739.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno cinque, del mese di maggio, presso la Residenza

Comunale, nell'Ufficio di Segreteria. Avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario

Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa,

nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti,

d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

1) Il Sig. Ing. MORABITO Francesco, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo

Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto

denominato "Comune".

2) La Sig.ra BERTUCA Lucia nata a Reggio Calabria il 18.09.1987 e residente a

Villa San Giovanni – Via Columna Rhegina, 78, nella sua qualità di Amministratore

Unico della Società Cooperativa Sociale Pandora con sede legale in Villa San

Giovanni Via Siena, 22, Partita IVA 02459700809, iscritta nel Registro delle imprese

presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria al N. 169583 di seguito nel

presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui identità personale e


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PANDORA
Amministratore
(Lucia)

capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che in esecuzione della propria determinazione N. 54 del 22.02.2016 è stata eseguita la gara informale per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali siti in Via Marconi per l'importo di € 27.000,00, oltre IVA;

– che a seguito di procedura negoziale ristretta per l'affidamento del servizio suddetto è stato aggiudicato, con determinazione N. 104 del 29.03.2016, il servizio di pulizia locali edificio comunale di Via Marconi, alla ditta Cooperativa Sociale Pandora che ha offerto il ribasso dell'01,00% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto contrattuale di € 26.730,00, oltre IVA di legge.



TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
di via Marconi
Amministratore
(ria)



ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla ditta Cooperativa Sociale Pandora l'appalto del servizio di pulizia locali edificio comunale di Via Marconi.

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 26.730,00, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Resta salva la liquidazione finale.



ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. N. 207/2010 sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dalla lettera di invito, nonché dalle condizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.


ARTICOLO 3 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Nel corso della gestione del servizio verranno corrisposti alla ditta rate mensili

posticipate per come indicato dall'art. 10.3 del capitolato d'onori previa

presentazione di regolare fattura con allegata nota di attestazione del servizio

prestato.



ARTICOLO 4 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i


dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
Amministratore
(Lucia)



ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei

contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento,


grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei

contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento del servizio già eseguito e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.


4. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.



ARTICOLO 6 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
Della Provincia di Reggio Calabria
(Cura Lucia)
B. Pandora



ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, la Cooperativa Sociale Pandora, come sopra

costituita, dichiara che tutte le operazioni contabili, relative all'affidamento oggetto del presente contratto, saranno eseguite presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA , CODICE IBAN IT44G0538781620000000913173 e la persona autorizzata ad operare sul predetto conto è la Sig.ra Bertuca Lucia .

ARTICOLO 8 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M.19 aprile 2000,n.145.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.


ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
Amministratore
(Bertuca Lucia)



2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.



3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 163/2006.

ARTICOLO 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 11 – SPESE E REGISTRAZIONE


1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.


3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Del presente atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di pagine intere cinque e righe fin qui della sesta escluse le firme.


per il Comune



per l'Appaltatore

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
L'Amministratore
(C. C. 0121/0121)


Il Segretario comunale





CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
Settore Tecnico - Servizio I° -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI AD UFFICI COMUNALI



Bertone d'oro

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici comunali, con annesse pertinenze, terrazze e balconi.

Canone annuale € 18.000,00, oltre iva.

Art. 2 - ORARIO DI PULIZIA DEI LOCALI

2.1 Le pulizie dovranno essere eseguite tutti i giorni lavorativi, dopo l'uscita del personale dagli uffici così come segue:

a) **UFFICI DI VIA MARCONI . (SETTOTE TEC-URBANISTICO – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SETTORE POLIZIA LOCALE)**

-le operazioni di pulizia dei locali verranno effettuate nelle giornate di seguito concordate per Settore .

2.2 La Ditta affidataria del servizio dovrà adeguarsi a diverse articolazioni dei turni di pulizia, preventivamente comunicati dai responsabili delle singole strutture comunali, per particolari esigenze di servizio o per diversa articolazione dell'orario di apertura e di chiusura degli Uffici comunali.

2.3 La Ditta affidataria del servizio assicurerà, a chiamata, la presenza, durante l'orario di ufficio, di un'unità lavorativa presso la Casa comunale, per imprevisti ed imprevedibili interventi di pulizia.

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

3.1 Il servizio di pulizia comprende la pulizia di tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitte, davanzali ecc.ecc.) e di tutte le superfici verticali (porte, finestre, vetrate ecc. ecc.), nonché la pulizia degli infissi, delle cose mobili e delle apparecchiature di servizio di tutti i locali oggetto dell'appalto, delle scale, delle ringhiere, degli ascensori, ecc.ecc.

3.2 I lavori di pulizia si distinguono in quattro tipi di:

- lavori di pulizia giornaliera
- lavori di pulizia bisettimanale
- lavori di pulizia mensile
- lavori di pulizia trimestrale

PULIZIA GIORNALIERA

Il servizio di pulizia giornaliera consiste in:

- a) Spazzatura dei pavimenti di tutti i locali adibiti ad uffici comunali e sale di riunioni, delle scale e corridoi di tutti i piani, degli atri e dei cortili, delle balconate, davanzali, terrazze e di tutte le superfici scoperte Lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle mattonelle, degli apparecchi igienici e dei lavandini di tutti i servizi;
- c) Spolveratura di tutti gli arredi, del mobilio, degli infissi, delle porte, dei divisori a vetro e delle suppellettili.
- d) Svuotatura dei cestini porta carte con conseguente raccolta delle carte e deposito negli appositi contenitori collocati dal servizio igiene urbana.

PULIZIA BISETTIMANALE

La pulizia bisettimanale consiste nel lavaggio con detergente e straccio umido o mop di tutti i locali, sale di riunioni, dell'ascensore, delle scale, dei corridoi, degli atri, delle balconate e delle terrazze.

PULIZIA MENSILE

La pulizia mensile consiste in:

- a) Spolveratura delle pareti e dei soffitti;
- b) Spolveratura e lavaggio degli infissi interni;
- c) Lavaggio delle parti di vetro degli apparecchi di illuminazione;
- d) Lavaggio di tutte le vetrate interne;

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"

L'Amministratore
(P. Luisa Lancia)

Bertone

PULIZIA TRIMESTRALE

La pulizia trimestrale consiste nel lavaggio di tutti gli infissi e delle vetrate esterne

Art. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

4.1 Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con proprie attrezzature e macchine.

4.2 Nell'espletamento del servizio di pulizia dovranno essere impiegati tutti i materiali e le modalità appropriati al tipo delle superfici oggetto del servizio.

Art. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE

5.1 Sono a carico dell'appaltatore:

a) la raccolta ed il deposito presso gli appositi contenitori di tutti i materiali di rifiuto e delle immondizie;

b) la fornitura di materiali ed attrezzi occorrenti per il servizio di pulizia, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, scope, mop, aspirapolvere, scale ecc.ecc.;

c) la fornitura, per ogni servizio igienico, di carta igienica, di sapone liquido, e di carta asciugamani con relativi dispenser;

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e nella sufficiente quantità

Art. 6 - DURATA DEL SERVIZIO

6.1 L'appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal giorno di affidamento del servizio mediante verbale di consegna.

Art. 7 - PROROGA DEL CONTRATTO

7.1 Se allo scadere del periodo contrattuale l'Amministrazione comunale non dovesse aver provveduto, per giustificati motivi, a nuovo affidamento, la Ditta appaltatrice sarà obbligata, a richiesta della stazione appaltante, a continuare il servizio, per un periodo non superiore a mesi 2 (due), alle stesse condizioni contrattuali previste dal contratto originario.

Art. 8 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO

8.1 Su specifica richiesta dell'Amministrazione comunale relativa ad aggiudicazioni di superfici o a maggiori frequenze e prestazioni rispetto a quelle previste dal contratto, l'Impresa dovrà assicurare le prestazioni alle medesime condizioni di cui al presente capitolato ed al contratto sottoscritto.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

9.1 Il corrispettivo complessivo relativo ai servizi oggetto del presente appalto si intende immutabile per tutta la durata del contratto, eventuale proroga compresa.

Art. 10 - CANONE DEL SERVIZIO

10.1 Il canone del servizio viene stabilito in € 18.000,00 annuale, oltre I.V.A., depurato a seguito di ribasso offerto ed accettato.

10.2 Il canone, per l'appaltatore, si intende compensativo di qualsiasi avere e pretesa per il servizio in questione o connesso o conseguente al servizio stesso.

10.3 Il canone verrà corrisposto con rate mensili posticipate, comprensive di I.V.A. e previa presentazione di regolare fattura. Nel caso siano state applicate penali, dal canone verrà detratta la corrispondente somma.

Art. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

11.1 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;

11.2 L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi integrativi dello stesso in vigore nel tempo in cui si svolge il servizio;

11.3 L'appaltatore è tenuto ad esibire mensilmente, in allegato alla fattura, copie delle quietanze di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della Legge 82/94 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12 - DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Bertuca
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
L'Amministratore
(Bertuca Lucia)

12.1 Per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio di pulizia, recate a persone, suppellettili e cose, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà rispondere personalmente sollevando da ogni responsabilità il Comune di Villa San Giovanni.

Art. 13 - PERSONALE

13.1 Per lo svolgimento del servizio la Ditta affidataria dovrà impiegare personale assolutamente di fiducia, il quale dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto. Tenuto conto che la Ditta sarà consegnataria delle chiavi di tutti i locali comunali, il personale, in particolare, dovrà astenersi dal manomettere, prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza, ovunque poste.

13.2 L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire il personale che trasgredisce ai suddetti obblighi assolutamente di fiducia, il quale dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto.

13.3 Il personale dipendente della Ditta affidataria del servizio, in quanto tale, non ha alcun titolo per essere assunto alle dirette dipendenze del Comune.

13.4 L'impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

13.5 Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.

Art. 14 - INFORTUNI E DANNI

14.1 La ditta affidataria del servizio risponderà direttamente dei danni al personale ed alle cose provocati durante l'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di. Compensi da parte del Comune.

14.2 L'appaltatore risponderà personalmente di eventuali ammanchi di materiali, dovuti ad accertata responsabilità del proprio personale.

Art. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

15.1 Le inadempienze a qualunque obbligo contrattuale, ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, comporteranno l'applicazione di una penale di €. 50,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

15.2 In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia oppure l'adozione di misure più severe.

15.3 Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, l'inadempienza che risolve il contratto, l'Ente applicherà le seguenti penali:

a) PULIZIE ORDINARIE - Inosservanza delle frequenze determinate dall'Amministrazione comunale €. 150,00. Nel caso gli interventi non forniti in un mese siano superiori a cinque la penale viene fissata in € 1.000,00.

b) PULIZIE PERIODICHE

- Non svolte secondo le frequenze e specifiche fissate dall'Amministrazione comunale €. 500,00 - Non fornite € 2.000,00

c) PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA

- Ritardo ad intervenire a qualunque titolo €. 300,00

- Interventi richiesti e non effettuati € 700,00.

15.4 Il Comune si riserva di far eseguire da altra Impresa il mancato o incompleto o trascurato servizio, rivalendosi sull'impresa appaltante per il maggior onere sostenuto.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, ~~il foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria.~~

16.2 La ditta dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C. C., le clausole contenute nel presente capitolato.

Art. 17 - ESTENSIONE O DIMINUZIONE DELLE SUPERFICI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
Amministratore
(Bertuca Lucia)

17.1 Nell'importo contrattuale sono intese compensate eventuali prestazioni straordinarie che venissero a rendersi occasionalmente necessarie.

17.2 Eventuali estensioni o contrazioni delle superfici da trattare in misura pari al 15 % di quelle complessive previste non comporteranno variazioni al prezzo complessivo contrattuale.

17.3 Si precisa che eventuali aumenti di superfici superiore al 15 % di quelle previste dal presente capitolato, saranno retribuite in proporzione al prezzo offerto dalla ditta affidataria del servizio.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

18.1 In caso di grave inadempienza, di cui all'art. 15 del C.S.A., si farà luogo alla risoluzione dell'affidamento del servizio, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera Raccomandata A.R.

18.2 L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione comunale, senza alcuna formalità, ove la Ditta non abbia provveduto ad ottemperare, nel termine assegnato, alle inadempienze contestate.

Art. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

19.1 E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale, pena l'immediata revoca del servizio.

19.2 Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è richiesta, come stabilito, la lettera raccomandata.

Art. 20 - NORME GENERALI

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia.

IL CAPO SETTORE TECNICO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"PANDORA"
Amministratore
(Arluca Lucia)

